

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER
L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI
ISTRUTTORI - POSIZIONE DI AGENTE METRICO**

TRA

la Camera di Commercio di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale, dr Massimo Ziletti

E

la Camera di Commercio di Bergamo, rappresentata dal Segretario Generale, dr.ssa Maria Paola Esposito

premesso

- che la Camera di Commercio di Brescia, con provvedimento della Giunta camerale n. 3 del 30.1.2023, ha determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, approvando il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- che la Camera di Commercio di Brescia ha approvato, con determinazione n. ____ in data _____, il bando di concorso per l'assunzione di n. 1 unità di personale nell'Area degli Istruttori, profilo professionale di assistente, posizione di agente metrico;
- che l'art. 9 della Legge n. 3/2003 e l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
- che la Camera di Commercio di Bergamo ha espresso con nota del 4.5.2023 la propria volontà ad aderire al presente accordo;
- che il presente accordo intende realizzare economie di scala di risorse pubbliche attraverso l'utilizzo di un'unica procedura concorsuale per la soddisfazione di fabbisogni professionali analoghi e offrire ai candidati maggiori possibilità occupazionali;

si conviene quanto segue

Art. 1

Le Parti sottoscrivono il presente accordo ai fini dell'utilizzo da parte della Camera di Commercio di Bergamo della graduatoria degli idonei della selezione, di cui in premessa, per la copertura di un posto di Agente metrico.

Art. 2

L'utilizzo della graduatoria da parte della Camera di Commercio di Bergamo avverrà a seguito di richiesta formale inoltrata alla Camera di Commercio di Brescia, dopo aver esperito senza esito la procedura di mobilità prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che provvederà ad indicare all'Ente richiedente il nominativo del primo degli idonei.

Art. 3

L'assunzione presso la Camera di Commercio di Bergamo avverrà previo consenso del candidato idoneo in graduatoria e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determinerà la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa da parte della Camera di Commercio di Brescia.

Art. 4

Le Parti si impegnano a definire, per il tramite dei responsabili dei rispettivi Servizi competenti, gli aspetti operativi conseguenti all'attuazione del presente accordo.

Art. 5

Resta inteso che gli obblighi legati alle assunzioni (piano occupazionale, procedure di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, verifica delle eccedenze di personale, piano delle azioni positive) nonché le relative responsabilità (ivi compresa la verifica dei limiti di assunzione) sono a carico di ciascuna Camera di Commercio.

Art. 6

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale, che ne costituisce l'oggetto e la finalità.

Art. 7

Le spese per l'espletamento della procedura concorsuale sono a carico della Camera di Commercio di Brescia.

Art. 8

In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente accordo, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi questione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, la questione sarà risolta mediante ricorso alla Camera Arbitrale nazionale ed internazionale della Camera di Commercio di Milano.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a successive intese tra gli Enti firmatari del presente accordo, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

Brescia, _____

per la Camera di Commercio di
Bergamo

Dr.ssa Maria Paola Esposito

per la Camera di Commercio di
Brescia

Dr Massimo Ziletti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)